



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1042/17 del 11.04.2017 emessa nel giudizio FAVITTA GIACOMO FABIO contro il Comune di TAORMINA e la Serit Sicilia S.p.A..
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 19° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1042/17 del 11.04.2017 emessa nel giudizio FAVITTA GIACOMO FABIO contro il Comune di TAORMINA e la Serit Sicilia S.p.A.

Premesso FAVITTA GIACOMO FABIO con ricorso presso il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, proponeva appello avverso la sentenza n.135/12, depositata il 26.04.2012 con la quale il G.d.p di Taormina ha rigettato l'opposizione proposta avverso n.6 cartelle esattoriali relative a verbali di accertamento per infrazioni al codice della strada.

che in data 03/05/2017, prot. com.le n. 9812, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1042/17 - R.G. n. 90000864/2012 – dell' 11.04.2017, depositata in cancelleria l' 11.04.2017, con cui il Giudice del Tribunale di MESSINA, Seconda Sezione Civile,

a) ha accolto il ricorso in appello del Sig. FAVITTA GIACOMO FABIO e dichiara la nullità delle cartelle opposte;

b) ha condannato questa Amministrazione e la Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., **in solido**, al rimborso, in favore dell'appellante Favitta, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 240,00, per il primo grado, ed in € 400,00 per il secondo, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Calogero Cittadino, dichiaratosi antistatario;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere in virtù della sentenza di cui trattasi ammontano complessivamente ad euro 888,16, sulla base della seguente specifica:

▶ spese giudizio di primo grado	€ 240,00
▶ C.P.A. 4% (su € 240,00)	€ 9,60
▶ Iva 22% (su € 249,60)	€ 54,91
▶ spese giudizio secondo grado	€ 400,00
spese generali 15% (su € 400,00)	€ 60,00
▶ C.P.A. 4% (su € 460,00)	€ 18,40
▶ Iva 22% (su € 478,40)	€ 105,251

totale complessivo € 888,16

CONSIDERATO che la Riscossione Sicilia s.p.a. ha già provveduto al pagamento per l'intero, giusta nota della medesima del 16.11.2017, prot. n. 390875/17, pervenuta al Comune di Taormina il 20.11.2017, prot. n.24488, chiedendo a questo Ente il rimborso di € 294,49 ;

CHE pertanto le spese di lite da rimborsare alla Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a. che ha già provveduto al pagamento integrale assommano ad € 294,49, così come dalla medesima specificato nella nota di cui sopra;

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

>la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi

o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

>la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

>i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

>nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di FAVITTA GIACOMO FABIO, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di MESSINA, Seconda Sezione Civile, n. 1042/17 del 11.04.2017, depositata in Cancelleria l' 11.04. 2017, dando atto che il suddetto debito è già stato pagato integralmente al debitore dalla Riscossione Sicilia s.p.a., obbligato in solido che ha richiesto al comune di Taormina il rimborso pro quota di euro 294, 49
2. di rimborsare a riscossione Sicilia la somma di euro pro quota di euro 294, 49 per le motivazioni di cui al punto 1
3. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
4. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dott Eugio Giardina



**TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA**

Secc. n° 1042/17
Proc. n° 2547/17
Rep. n° 1360/17
R. G. n° 90000864/12

Il giorno 11 aprile 2017 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, assistita dal sottoscritto assistente giudiziario, viene chiamata la causa iscritta al n. 90000864/2012 R.G. vertente

TRA

Favitta Giacomo Fabio, nato a Catania il 24/05/1967, c.f.: FV1GMF67E24C351D, elettivamente domiciliato in Catania, viale XX Settembre 50, presso lo studio dell'avv. Calogero Dante Cittadino, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti.

-appellante-

CONTRO

Riscossione Sicilia s.p.a., già **Serit Sicilia s.p.a.**, Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, c.f.: 00833920150, p.iva: 04739330829, in persona del Direttore Generale Umberto Azzarello, elettivamente domiciliata in Messina, via Tommaso Cannizzaro 233, presso lo studio Cardile avv. Giuseppe e Associati, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Viviana Cardile, in virtù di procura in atti,

-appellata -

E CONTRO

Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*,

-appellato contumace-

OGGETTO: appello avverso sentenza GdP in materia di opposizione a cartella esattoriale.

Sono comparsi per parte appellante l'avv. Calogero Dante Cittadino e per parte appellata Riscossione Sicilia s.p.a. l'avv. Gabriella Consiglio, per delega dell'avv. Viviana Cardile.

Nessuno è comparso per il Comune di Taormina.

I procuratori presenti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni di cui agli atti e verbali di causa.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Preso atto di quanto sopra, dispone che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.

COPIA
CONTORMINA
COPIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i successivi scritti difensivi ed i verbali di causa.

Con sentenza n. 135/12, depositata il 26 aprile 2012, il Giudice di pace di Taormina, ha rigettato l'opposizione proposta da Favitta Giacomo Fabio avverso le cartelle esattoriali nn. 29320040075643600000, 29320060021956577000, 29320070077198661000, 29320080076299372000, 29320090039707087000, 29320100045240772000, relative a verbali di accertamento di infrazione al codice della strada.

Avverso detta sentenza interponeva appello Favitta Giacomo Fabio dolendosi del fatto che i verbali di accertamento delle violazioni, sottesi alle cartelle in contestazione, non erano stati a lui mai notificati, con conseguente insussistenza del diritto all'azione esecutiva.

Costituendosi in giudizio, l'appellato concessionario Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.

Nessuno si costituiva per il Comune di Taormina.

Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale.

Deve essere innanzitutto dichiarata la contumacia dell'ente impositore appellato Comune di Taormina, il quale, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Non ha pregio, poi, l'eccezione con la quale l'appellato concessionario intende far valere il proprio difetto di legittimazione passiva.

Ciò in quanto in tema di opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di proventi di sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni al codice della strada, proposta ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione, consentita al fine di permettere all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge in relazione agli atti sanzionatori, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, che predispone e notifica la cartella esattoriale, è legittimato passivo e litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17936 del 25/11/2003, e numerose altre conformi).

Venendo al merito dell'appello, evidenzia il Tribunale che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte regolatrice (v. Cass. S.U. n. 15149/05, Cass. S.U. n. 16997/06 e Cass. n. 4139/10), in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per

COPY



riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 L. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; 2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615 comma 1 c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Tanto premesso, deve concludersi che l'appello in esame è fondato, già con riferimento ai motivi afferenti alla pretesa omessa notificazione dei verbali di accertamento.

Invero, in termini di fatto, non risulta che, nel corso del giudizio di primo grado, alcuna delle parti opposte - essendo rimasto contumace il Comune di Taormina -, abbia prodotto documentazione attestante l'avvenuta notificazione dei verbali in discussione; mentre, in punto di diritto, l'omessa previa notificazione del verbale di accertamento della violazione implica l'inesistenza dello stesso quale titolo esecutivo, con conseguente radicale invalidità della relativa iscrizione al ruolo esattoriale e della successiva cartella (v. sul punto, Cass. Civ. n. 59/2003: *"In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base dalla sua emissione"*; conf. Cass. Civ. n. 1253/03), come tale, quest'ultima, suscettibile di opposizione all'esecuzione - annunciata a norma dell'art. 615 I con c.p.c., senza limiti di tempo, non prevedendo la norma citata alcun termine di decadenza.

L'integrato accoglimento dell'appello, sotto il profilo appena esaminato, assorbe ogni altro motivo di impugnazione.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:


- 1) dichiara la contumacia dell'ente impositore appellato Comune di Taormina;
- 2) accoglie l'appello proposto da Favitta Giacomo Fabio, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la nullità delle contestate cartelle esattoriali nn. 29320040075643600000, 29320060021956577000, 29320070077198661000, 29320080076299372000, 29320090039707087000, 29320100045240772000;
- 3) condanna le appellate società Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a. e il Comune di Taormina, in solido, al rimborso, in favore dell'appellante Favitta, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo, a norma del D.M. n. 140 del 2012 al tempo vigente, in complessivi € 240,00, oltre IVA e CPA come per legge, e, per il secondo, in complessivi € 400,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge; da distrarsi in favore dell'Avv. Calogero Dante Cittadino, dichiarato antistatario.

Così deciso in Messina l'11 aprile 2017.

Il Cancelliere

Il Giudice

Maria Carmela D'Angelo



Deposita e notificata

11/4/17

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990


RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

27 DIC. 2017

Taormina _____

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba




Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

28 DIC 2017

Taormina _____

S. 1042/17 PREM. 830/17
E 888, 16
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto



COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 24/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1042/17 del 11.04.2017 emessa nel giudizio FAVITTA GIACOMO FABIO contro il Comune di TAORMINA e la Serit Sicilia S.p.A.

Considerato che in data 03/05/2017, prot. com.le n. 9812, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1042/17 - R.G. n. 90000864/2012 - dell' 11.04.2017, depositata in cancelleria l'11.04.2017, con cui il Giudice del Tribunale di MESSINA, Seconda Sezione Civile,

a) ha accolto il ricorso in appello del Sig. FAVITTA GIACOMO FABIO e dichiara la nullità delle cartelle opposte;

b) ha condannato questa Amministrazione e la Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., **in solido**, al rimborso, in favore dell'appellante Favitta, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 240,00, per il primo grado, ed in € 400,00 per il secondo, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Calogero Cittadino, dichiaratosi antistatario

Preso atto che le spese di lite da rifondere in virtù della sentenza di cui trattasi ammontano complessivamente ad euro 888,16, sulla base della seguente specifica:

▶ spese giudizio di primo grado	€ 240,00
▶ C.P.A. 4% (su € 240,00)	€ 9,60
▶ Iva 22% (su € 249,60)	€ 54,91
▶ spese giudizio secondo grado	€ 400,00
spese generali 15% (su € 400,00)	€ 60,00
▶ C.P.A. 4% (su € 460,00)	€ 18,40
▶ Iva 22% (su € 478,40)	€ 105,251
totale complessivo € 888,16	

CONSIDERATO che la Riscossione Sicilia s.p.a. ha già provveduto al pagamento per l'intero, giusta nota della medesima del 16.11.2017, prot. n. 390875/17, pervenuta al Comune di Taormina il 20.11.2017, prot. n.24488, chiedendo a questo Ente il rimborso di € 294,49 ;

VISTA ed ACCERTATA

1. la necessità di riconoscere, a favore di FAVITTA GIACOMO FABIO, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di MESSINA, Seconda Sezione Civile, n. 1042/17 del 11.04.2017, depositata in Cancelleria l'11.04. 2017, dando atto che il suddetto

debito è già stato pagato integralmente al debitore dalla Riscossione Sicilia s.p.a., obbligato in solido che ha richiesto al comune di Taormina il rimborso pro quota di euro 294, 49

2. di rimborsare a riscossione Sicilia la somma di euro pro quota di euro 294,49 per le motivazioni di cui al punto 1, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato




IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

